

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, PIRO, FARIGU, LANDI, LA GLORIA, ANIASI

Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

Presentata il 27 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La caratteristica principale della legge 2 aprile 1968, n. 482, era quella di costituire un vero e proprio imponibile di manodopera per le imprese e per gli enti assoggettati all'obbligo di assunzione, realizzato in base ad una analitica ripartizione delle aliquote, a seconda dell'origine della invalidità, con una formula tanto comprensiva quanto generica.

Pur nei suoi evidenti limiti la legge n. 482 del 1968 ha però rappresentato un primo strumento, individuando e stabilendo il diritto ad una soglia di accesso ed un meccanismo semplificato di attuazione

che ha consentito a molti, prima esclusi, di entrare più o meno proficuamente nel mondo del lavoro.

L'esperienza ha tuttavia rivelato difetti e distorsioni che spingono a ricercare correzioni ed aggiustamenti, per una concreta attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre la legge n. 482 del 1968 contiene in sé un vizio per così dire ideologico che ne paralizza le potenzialità. La legge si ispirava ad un criterio medico-legale di valutazione e percentualizzazione dell'invalidità, convenzionalmente utile

per quantificare un risarcimento, ma non certo per delineare una attitudine. In altri termini l'esperienza ha suggerito di passare dal concetto di grado di invalidità, come indicativo di una menomazione, al concetto di capacità lavorativa, attuale o potenziale: una dimensione — la capacità lavorativa — certamente condizionata dall'invalidità ma non da essa esattamente determinata.

D'altro canto, il carattere deterministico del sistema e la difficoltà di accedere ad adattamenti personalizzati hanno fatto sì che negli stessi soggetti protetti nascesse un atteggiamento di diffidenza verso un collocamento che si presentava in definitiva come un obbligo non solo per le imprese ma anche per gli aventi diritto, ai quali, del resto, il carattere propriamente assistenziale della protezione non forniva altra risorsa se non, appunto, quella di un'assegnazione di un posto di lavoro non preceduto, né accompagnato, da alcun tipo di indagine diretta ad accertare la compatibilità tra l'assegnazione medesima ed il grado di invalidità, né seguita da alcuna verifica circa l'esito del tentativo di inserimento.

In sostanza il sistema del collocamento obbligatorio, delineato dalla legge n. 482 del 1968, non appare essere mai stato effettivamente accettato dai datori di lavoro; ed anzi, con il trascorrere degli anni, appare essere stato oggetto di una vera e propria crisi di rigetto da parte del sistema. Di qui il basso indice di effettività della legge n. 482 del 1968, cui faceva peraltro riscontro un esteso contenzioso giudiziale che si concludeva, nella maggior parte dei casi, in un risarcimento del danno subito dal disabile cui era stata rifiuta l'assunzione.

Sempre in ordine alle distorsioni più evidenti del sistema vigente, deve infine osservarsi come le imprese e gli enti pubblici abbiano frequentemente aggirato gli obblighi imposti dalla legge usufruendo della clausola così detta di « scorrimento », che consente di assumere al posto di persone effettivamente disabili, altre persone, assolutamente normodotate,

come i superstiti o i figli di deceduti o permanentemente inabili al lavoro per causa di guerra o di lavoro o di servizio. In tal modo le percentuali d'obbligo sono state soddisfatte senza assorbire invalidi ma altri soggetti, pur meritevoli di tutela.

Gli esempi testè riportati lungi dall'esaurire la casistica danno un'idea sufficiente delle ragioni che hanno indotto a porre mano ad una riforma radicale del collocamento obbligatorio.

La comparazione delle esperienze europee — sia pure tra loro diversificate — ha dimostrato come la quota di assunzioni obbligatorie fissata dalla legge n. 482 del 1968 sia di molto superiore alla media degli altri Paesi (oltre ad essere in buona parte elusa): ciò che ha indotto ad un suo drastico ridimensionamento, in un contesto, peraltro, in cui l'obbligo di assunzione non costituisce più l'unica risorsa per una politica dell'impiego dei disabili.

Dal contesto dei riferimenti internazionali emerge inoltre il grave ritardo del nostro ordinamento in materia di avviamento al lavoro degli invalidi psichici esclusi dal collocamento obbligatorio a differenza di quanto avviene negli altri Paesi europei.

In conclusione si ritiene che se la nuova normativa italiana potrà essere definita prima delle scadenze europee di fine anno, essa rappresenterà un indubbio fattore di armonizzazione economico-sociale del nostro Paese rispetto al contesto europeo.

La novità principale della presente proposta di legge è rappresentata dal fatto che la politica di avviamento al lavoro dei disabili viene articolata su una pluralità di strumenti, finalizzati a realizzare progetti di promozione dei disabili mediante il lavoro. È il principio del collocamento mirato, nel quale l'adempimento dell'obbligo è collegato ad una speciale mediazione tra soggetto e sua collocazione al lavoro.

Per ciascun disabile, in sostanza, si prevede un progetto personale di sostegno e di inserimento, modulato sulle sue capacità e rapportato alle esigenze produttive,

sulla base di una specifica proposta di intervento favorevole del comitato circoscrizionale.

Il grado di invalidità rimane come « requisito d'ingresso », ma ai fini del reinserimento è decisivo l'accertamento della « capacità lavorativa » effettiva o potenziale, cioè conseguibile mediante opportuni interventi formativi o con l'ausilio di protesi, tecnologiche, adattamenti ergonomici.

Particolare attenzione merita il criterio con cui si è inteso risolvere la questione dei disabili psichici attraverso la valutazione del comitato circoscrizionale, considerando cioè unitariamente la condizione di disabilità, senza distinzione tra cause fisiche e mentali. Sarà il comitato ad esprimere un parere conclusivo su ciascun caso, in ragione del livello di capacità lavorativa di ciascuno.

Un'altra novità essenziale è costituita dalla istituzione del fondo per l'avviamento al lavoro dei disabili, che costituirà, una volta a regime, il polmone di alimentazione della politica dell'impiego per queste fasce sociali e che si prefigura, sempre a regime, come autofinanziato dal gettito congiunto delle sanzioni amministrative e dei contributi esonerativi.

La normativa realizza, in sintonia con quanto richiesto in numerose proposte di legge della X legislatura, lo scorporo dalla disciplina del collocamento obbligatorio della tutela di alcune particolari fasce sociali che prima vi erano incluse. Si tratta dei superstiti od orfani di vittime di guerra o del lavoro o del terrorismo regolamentate ora nell'ambito della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente una preferenza entro una quota del 12 per cento delle nuove assunzioni. Si garantisce così una protezione a fasce sociali indubbiamente meritevoli, ma si elimina l'interferenza con i soggetti disabili che speso si vedevano scavalcati da persone normodotate per il descritto meccanismo dello scorrimento.

In particolare, l'articolo 1 indica le finalità della legge qualificandone ed af-

fermandone il carattere promozionale, mutando radicalmente l'impostazione assistenzialistica del diritto al lavoro dei soggetti interessati.

Anche l'articolo 2, che elenca le modalità e gli strumenti con i quali si intende attuare il diritto al lavoro dei disabili, si differenzia notevolmente dalla disciplina fissata dalla legge n. 482 del 1968, imperniata sull'obbligo delle imprese ad assumere, e sul dovere per i soggetti protetti di accettare qualsiasi proposta di lavoro.

L'articolo 3 determina il campo degli aventi diritto, restringendolo ai soli disabili già tutelati dalla legge n. 482 del 1968, in quanto le altre categorie in essa protette vengono più propriamente incluse nella disciplina delle fasce sociali deboli (articolo 22). Si è ritenuto di non dovere intervenire sui criteri di accertamento della invalidità, nonostante le molteplici sollecitazioni in questo senso, sul presupposto che una nuova normativa al riguardo debba tener conto dei molteplici aspetti del problema, in particolare quelli della assistenza e della previdenza, e non possa essere stabilita incidentalmente nella regolamentazione del diritto al lavoro.

L'articolo 4 stabilisce l'istituzione ed i criteri degli elenchi e delle graduatorie dei disabili presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego. Di particolare rilievo il comma 5 che svincola l'assunzione degli apprendisti disabili dalla procedura della richiesta numerica.

Si giunge così all'articolo 5, che può dirsi a ragione il cuore della riforma. Il comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili — composto da specialisti di diverse discipline, tra cui anche quelle neuropsichiatriche, come richiesto dalla Corte costituzionale — si configura come lo strumento di identificazione delle capacità di lavoro dei singoli soggetti allo scopo di proporre per ciascuno di essi un itinerario personalizzato nella gamma delle opportunità fissate dall'articolo 2.

Si introduce così per la prima volta nella legislazione italiana il principio del « collocamento mirato » dei disabili.

L'articolo 6 prevede la istituzione di una Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, come organismo ministeriale, con compiti consultivi sugli indirizzi generali e specifici.

L'articolo 7 rinvia alla « legge-quadro » sull'*handicap* per le attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, mentre abilita le regioni a dar vita a centri di formazione professionale, detti « in situazione », per soggetti gravemente compromessi e non recuperabili dopo gli interventi scolastici e formativi.

Del pari, l'articolo 8 fa rinvio alla disciplina delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per l'istituzione di cooperative integrate attraverso le quali realizzare l'inserimento dei disabili.

L'articolo 9 disciplina le convenzioni di integrazione lavorativa tra le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, ed altri soggetti pubblici o privati, individuati nel testo, sempre nell'intento di attivare criteri di recupero e di riabilitazione. Per evitare che le convenzioni costituiscono delle zone di parcheggio a tempo indeterminato sono previste una durata massima di trenta mesi e verifiche semestrali sull'andamento dei percorsi formativi. Da notare infine che i lavoratori inseriti nella convenzione integrano la quota d'obbligo.

L'articolo 10 affronta il contrastato argomento dei cosiddetti lavoratori protetti con una particolare attenzione ad evitare il rischio, che spesso è certezza, di cristallizzazione e di « istituzionalizzazione » dei disabili ammessi in tali ambiti. L'idea delle attività protette è accolta ma circondata da speciali cautele. In primo luogo, chi svolge attività economica per fini di lucro non può organizzare attività protette. La strada consigliata alle imprese è quella delle convenzioni di integrazione lavorativa. In secondo luogo, sono previste verifiche ed accertamenti nelle strutture delle attività protette in modo da valutare se esse siano in grado di migliorare la

formazione professionale dei disabili, valorizzandone le attitudini sempre al fine di un loro inserimento nelle attività produttive.

L'articolo 11, infine, completa la gamma delle opportunità per i disabili di fruire del diritto al lavoro attraverso il collocamento obbligatorio nell'ambito di speciali quote di riserva. Sono evidenti le differenze rispetto alla legge n. 482 del 1968: non esistono più quote di riserva differenziate per categoria di invalidità; l'entità dell'aliquota è più che dimezzata, dal 15 al 7 per cento, sia nel settore privato sia in quello pubblico, con una soglia d'ingresso assai elevata giacché l'aliquota del 7 per cento scatta solo oltre i trentasei dipendenti, mentre dai venticinque ai trentasei dipendenti si richiede l'assunzione di una unità. Con questa scelta si è ritenuto di soddisfare esigenze fortemente manifestate da parte imprenditoriale, salvaguardando in particolare, le condizioni delle imprese minori, e nel contempo, si è inteso adeguare la normativa italiana alla media europea.

L'articolo 12 regola le denunce dei datori di lavoro privati o pubblici, uniformando la disciplina di entrambi i settori. Va segnalata la flessibilizzazione introdotta dall'ultima comma dell'articolo, che consente al datore di lavoro che non ritenga idoneo il lavoratore avviato di dimandarne, in pratica, la sostituzione.

Sulle norme particolari di cui all'articolo 13 va rilevato che, mentre è parso congruo mantenere l'esclusione totale, tranne che per assunzioni volontarie, per le organizzazioni con finalità solidaristica, per le altre entità con connotazione più propriamente politica (comma 2) si è preferito sottrarre al calcolo dell'aliquota solo i dirigenti e coloro che sono investiti di cariche elettive.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano la materia degli esoneri e delle compensazioni nonché delle sospensioni degli obblighi, aggiornando la disciplina vigente. Si è creduto di dover includere in questo ambito l'innovazione costituita dai contributi esonerativi, nel caso di parziale esonero per comprovati motivi, da versare al

Fondo nazionale (si veda, più avanti, l'articolo 18) unitamente ai contributi compensativi per periodi di ritardo nell'obbligo di assunzione.

L'articolo 16 risolve la questione del momento in cui l'assunzione del disabile deve intendersi perfezionata, stabilendo che essa coincide con il momento in cui il disabile, debitamente avviato, si presenta sul luogo di lavoro.

L'articolo 17 circonda di particolari cautele la risoluzione del rapporto di lavoro, richiedendo il parere del comitato di cui all'articolo 5 per l'accertamento di condizioni di particolare turbamento o pericolo attribuibili al comportamento dei lavoratori avviati *ex lege*. Una garanzia per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto, vedrà sostenuta dal comitato una decisione che altrimenti dovrebbe assumere da solo, in genere sopportando oneri speciali e spese processuali. Del pari il comitato ha competenze in materia di variazioni delle mansioni.

L'articolo 18 rappresenta anch'esso una novità assoluta, istituendo un Fondo, in parte alimentato da contributi statali, in parte autofinanziato con il gettito delle sanzioni amministrative e dei contributi esonerativi, la cui funzione è di sostenere gli oneri della politica per il diritto al lavoro dei disabili.

Le agevolazioni e gli incentivi di cui all'articolo 19 vanno presentati sotto due profili: nella situazione a regime e nella fase di avviamento. Per il primo periodo si è ritenuto di dover accordare un congruo sostegno — sempre temporaneo — a chi assume lavoratori con forti riduzioni di capacità lavorativa, nonché di rimborsare le spese di trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili. Per il secondo

periodo si è dovuto constatare che il ridottissimo stanziamento previsto nella legge finanziaria per il 1992 non ha consentito di dare senso concreto all'erogazione degli incentivi: si è scelto perciò di concentrare la loro erogazione, fino ad un tetto massimo di 30 miliardi, a vantaggio di chi assuma unità disabili in soprannumero rispetto alle quote di riserva. E da notare che la condizione, che era stata posta dalla Commissione bilancio del Senato onde marcare ulteriormente il principio di autosufficienza del fondo con un emendamento all'articolo 25, consente al Ministero del lavoro maggiorazioni dei contributi previdenziali per alimentare il Fondo.

L'articolo 20 stabilisce sanzioni per i vari tipi di inadempienza: oltre quelle pecuniarie si segnala la sanzione di cui al comma 5, che prevede la negazione del nulla-osta per nuove assunzioni a chi non indichi la data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12.

L'articolo 21 dispone la tutela di categorie fin qui incluse nella legge n. 482 del 1968, ai fini del collocamento obbligatorio sotto la diversa ma più coerente disciplina della legge 23 luglio 1991, n. 223. Più precisamente i soggetti, tutti normodotati, come i superstiti o figli di caduti o invalidi per servizio ed altri gruppi assimilati, fruiranno d'ora in avanti della quota di riserva del 12 per cento delle nuove assunzioni da parte delle aziende con più di 10 dipendenti, che la legge destina, appunto, alle fasce sociali deboli. È parso importante estendere la normativa richiamata ai concorsi pubblici con una riserva del 3 per cento.

Gli articoli 23 (Disposizioni transitorie) 24 (Regioni a statuto speciale), 26 (Regolamento d'esecuzione), 27 (Abrogazioni) e 28 (Entrata in vigore) non richiedono una particolare illustrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

ART. 2.

(Diritto al lavoro dei disabili)

1. Il diritto al lavoro dei disabili è attuato mediante:

- a) interventi di orientamento e formazione professionale;
- b) convenzioni per l'integrazione lavorativa;
- c) inserimento in attività protette e in cooperative integrate;
- d) avviamento al lavoro con quote di riserva nei settori pubblico e privato.

ART. 3.

(Campo di applicazione: disabili)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Agli effetti della presente legge s'intendono, rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia professionale eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella

singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

ART. 4.

(Elenchi e graduatorie)

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3.

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. La Commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, vigila sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonché sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio circoscrizionale.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La Commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche del grado di invalidità dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), possono richiederli nominativamente; tali as-

sunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 11.

ART. 5.

(Comitati circoscrizionali per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego è istituito un comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato « comitato circoscrizionale ».

2. Il comitato circoscrizionale è nominato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composto, oltre che dal direttore dell'Ufficio medesimo o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione professionale, designati dalla regione, nonché da un medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro. Gli interessati possono farsi assistere da un esperto di fiducia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il comitato circoscrizionale è l'organismo tecnico della Commissione circoscrizionale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, mediante l'inserimento lavorativo mirato, il comitato circoscrizionale:

a) effettua gli accertamenti necessari per valutare le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo;

b) individua le professionalità compatibili con le menomazioni che configurano la condizione di disabilità;

c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o dal datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, gli accertamenti relativi alla compatibilità tra il tipo e il grado della meno-

mazione riconosciuta e le mansioni che siano affidate al disabile all'atto dell'assunzione o successivamente, nonché sull'eventuale pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;

d) può richiedere ai competenti organi che venga accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che danno diritto al collocamento obbligatorio;

e) esprime alla Commissione regionale per l'impiego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 28 febbraio 1987, n. 56, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al lavoro dei disabili.

5. Il comitato circoscrizionale, sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, propone, per ogni singolo caso e tenendo conto delle preferenze dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle seguenti alternative:

a) intervento formativo per l'acquisizione di una preparazione professionale propedeutica all'avviamento al lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle regioni e attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti riconosciuti;

b) inserimento presso cooperative integrate, di cui all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 9, o presso strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

c) avviamento al lavoro presso amministrazioni e enti pubblici o imprese private nell'ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 11.

6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra delle alternative in cui si

articola il programma personalizzato di sostegno e inserimento lavorativo e di assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle potenzialità del soggetto, il comitato circoscrizionale, autonomamente o su impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina periodicamente le proposte di cui al comma 5.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il comitato circoscrizionale si avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di tutela dei disabili nonché da associazioni aventi effettiva rappresentanza degli interessi dei soggetti stessi sul territorio della circoscrizione.

8. Il Comitato circoscrizionale promuove gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e private operanti sul territorio che si occupino dei problemi dei disabili. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 6.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego, è istituita una Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, di seguito denominata « Sottocommissione centrale », nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni:

1) Ente nazionale sordomuti;

2) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

- 3) Unione italiana ciechi;
- 4) Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali;
- d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Per ogni membro effettivo della Sottocommissione centrale è nominato un supplente.

3. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

4. La Sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La Sottocommissione centrale esprime pareri:

a) alla Commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative:

1) agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 14;

2) al funzionamento del Fondo occupazione disabili di cui all'articolo 18;

3) al rimborso delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

ART. 7.

(Intervento formativo)

1. L'attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale dei disabili è regolata dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. I soggetti pubblici o privati, convenzionati fra loro, senza fine di lucro possono organizzare, in centri particolarmente attrezzati, corsi di formazione professionale in situazione. Tali corsi devono essere finalizzati allo sviluppo delle potenzialità lavorative di quei soggetti gravemente compromessi per i quali i precedenti interventi scolastici e formativi non siano stati sufficienti a sviluppare le potenzialità lavorative.

3. L'autorizzazione per l'apertura dei centri di formazione in situazione dovrà essere richiesta all'assessorato competente per il lavoro e la formazione professionale delle regioni di appartenenza. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solamente se i richiedenti avranno le caratteristiche necessarie a seconda delle disposizioni di legge regionale delle singole regioni.

ART. 8.

(Cooperative integrate)

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono la istituzione e lo sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e servizi che si prefiggano come scopo la formazione e l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b), secondo la normativa di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

ART. 9.

(Convenzioni d'integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5,

lettera b). L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e devono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) prevedere verifiche semestrali sul buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione lavorativa, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota di riserva di cui all'articolo 11 i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Attività protette)

1. I soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture per attività protette che garantiscano posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle capacità lavorative dei disabili. Finalità di tali strutture è quella di migliorare la formazione professionale dei disabili valorizzandone le attitudini per favorirne l'inserimento nelle attività produttive.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro, per periodi transitori, disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

3. Il comitato circoscrizionale, sulla base delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, comma 6, propone alla Commissione circoscrizionale per l'impiego il tipo di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui al medesimo articolo 5.

4. I disabili inseriti nelle strutture per attività protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *c*), nella misura del 40 per cento.

5. L'organizzazione di attività protette è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare alla regione di appartenenza. La regione, prima di autorizzare la richiesta, acquisisce il parere della Commissione regionale per l'impiego.

6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto per le spese di impianto, nella misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5, a carico del Fondo occupazione

disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c).

7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti consorziati beneficia della riduzione.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego effettuano, attraverso gli Ispettorati del lavoro, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per attività protette e sull'attitudine delle stesse a perseguire gli scopi di cui al comma 1.

ART. 11.

(Quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. I disabili per i quali il comitato circoscrizionale ha deciso l'avviamento al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 21 della presente legge, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25

dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

- a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;
- b) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 4, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993 non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1994 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro di cui al comma 4 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

ART. 12.

(Denunce dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente

legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, una denuncia recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potranno essere adibiti.

2. La denuncia ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, per le amministrazioni ed enti pubblici.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa provincia;

2) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione;

3) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3, copia dei prospetti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione dovrà realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più di una circoscrizione della medesima provincia con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni azienda che abbia più unità produttive in più province della medesima regione con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle 15 unità, la compensazione potrà essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al colloca-

mento obbligatorio nelle località interessate.

7. Il comitato circoscrizionale, secondo l'ordine di graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera c).

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, e il comitato circoscrizionale ne condivida le motivazioni, il predetto comitato procede ad un nuovo avviamento.

ART. 13.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 11 non si applicano, in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite, alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenti o ricoprano cariche elettive, ancorché retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere agli elenchi di cui all'articolo 4 mediante richiesta nominativa e fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.

ART. 14.

(Esoneri parziali e compensazioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non

consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo occupazione disabili un contributo esonerativo annuale per ciascuna unità non assunta pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad anno.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a versare al Fondo occupazione disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 al Fondo occupazione disabili.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 4 sono adeguati ogni cinque anni con le modalità di cui all'articolo 20, comma 2.

ART. 15.

*(Sospensione
degli obblighi di assunzione)*

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 20 dicembre 1974, n. 684, 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corrispondenza dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1 la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

ART. 16.

(Assunzioni)

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso, se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti dalle attività di cui all'articolo 10.

ART. 17.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 11 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere al comitato circoscrizionale che sia accertato se siano insorte condizioni che rechino pregiudizio alle persone o alle cose. Il comitato esprime il suo motivato parere entro quindici giorni dalla richiesta, indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause di difficoltà ed i rischi. Qualora il comitato accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive, il rapporto di lavoro può esser risolto secondo la disciplina prevista dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il disabile o l'associazione, opera, ente o istituto, di cui all'articolo 4, comma 3, cui lo stesso conferisca mandato possono richiedere al comitato circoscrizionale l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni

di salute, quale risultante dalla procedura di cui all'articolo 5. Nel caso in cui il comitato circoscrizionale accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non possono costituire motivo di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. La Commissione circoscrizionale per l'impiego dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per il periodo di almeno sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

ART. 18.

(Fondo occupazione disabili)

1. È iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il « Fondo occupazione disabili ».

2. Il Fondo, amministrato da un comitato nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Fondo eroga:

a) contributi per gli interventi formativi di cui all'articolo 7;

b) contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 8;

c) quote di trattamento retributivo e contributi per le spese di impianto delle strutture per attività protette, di cui all'articolo 10;

d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

4. Al Fondo vengono destinate le risorse derivanti:

a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4;

b) dai pagamenti a titolo di sanzione amministrativa di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 20;

c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, stabilisce le norme relative alla composizione del comitato di cui al comma 2 e alle erogazioni di cui al comma 3, nonché le altre norme necessarie per il funzionamento del Fondo nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

ART. 19.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo 13, comma 3, possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2, sulla base di una istruttoria compiuta dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

2. Il comitato di cui all'articolo 18, comma 2, determina annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, il Fondo occupazione disabili opera in base ad una disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 11, comma 4.

ART. 20.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obbli-

ghi di cui all'articolo 12, sono soggetti a titolo di sanzione amministrativa al pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'ispettorato provinciale del lavoro.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e discipli-

nari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo occupazione disabili, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma viene versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

ART. 21.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a 45 anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezza-

ture tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per *deficit* motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 11.

ART. 22.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

c-ter) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c-quater) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

c-quinques) i profughi cittadini italiani ».

2. Per i soggetti di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinques*) del comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotte dal comma 1 del presente articolo, la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle *ex* carriere direttive e di concetto, con riserva di una quota del 3 per

cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggi valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

ART. 24.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di assicurazione del diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

ART. 25.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni annui per gli anni 1993, 1994 e 1995, da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti finalità:

a) lire 6.000 milioni per la costituzione ed il finanziamento dei comitati circoscrizionali;

b) lire 3.500 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per contributi per interventi formativi di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a);

c) lire 3.500 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per contributi alle cooperative integrate di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b);

d) lire 7.000 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per quote di trattamento retributivo e contributi per spese di impianto per le strutture per attività protette di cui all'articolo 18, comma 3, lettera c);

e) lire 30.000 milioni da assegnare al Fondo occupazione disabili per il finanziamento di agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo 19.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad individuare i corrispondenti adeguamenti dei contributi previdenziali.

ART. 26.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e la Sottocommissione centrale, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 27.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati in particolare: la legge 2 aprile 1968, n. 482; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore l'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.